

Art.3 Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità

In ottemperanza all'Art. 3 della SFDR (Reg. UE 2021/2088) relativo alla trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità, Blue SGR ha avviato la revisione delle proprie procedure interne per integrare i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. Tali rischi sono definiti come qualsiasi *“evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”* (definizione ai sensi dell’Art. 2 (22) SFDR).

Blue SGR si è inoltre dotata di una *governance* di sostenibilità (tra cui un Comitato ESG, un *Senior Decision Maker* e un Responsabile ESG) e di una *Policy* di Sostenibilità per presidiare le tematiche ambientali, sociali e di *governance* sia al livello strategico che operativo. Tale *policy* si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDGs), ai *Principles for Responsible Investment* (UN PRI), alle linee guida TCFD oltre che agli standard dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e alle Linee Guida OCSE per Aziende Multinazionali.

Come descritto dalla *policy* stessa, il processo di investimento prevede in fase di selezione degli investimenti in asset immobiliari, l’applicazione di criteri di esclusione, la conduzione di una *Due Diligence* ESG e un’analisi preliminare dei rischi collegati all’investimento (comprensiva dei rischi di sostenibilità).

La SGR svolge inoltre una valutazione dei rischi relativi agli asset in portafoglio su base semestrale: la metodologia di rischio attualmente in uso è in fase di revisione con lo scopo di integrare e mitigare i rischi di sostenibilità che potrebbero influire negativamente sul rendimento degli investimenti. Si prevede la revisione entro il primo semestre del 2023.